



Direzione Centrale IV
Lavori Pubblici

Unità Organizzativa Autonoma I.V.O. ed Energia
(Illuminazione Pubblica – Ventilazione Gallerie – Orologi Cittadini)

Prot. n. 1032 / 064.AA.SB del 15/03/2010
Risposta nota n. del
Provenienza del
Risp. nota IVO n del

Al Servizio Web Comunale

Al Servizio Gare D'Appalto
Area Forniture

S E D E

OGGETTO: Gara per la gestione del servizio, per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, degli impianti di illuminazione pubblica di ventilazione delle gallerie, degli orologi cittadini (impianti I.V.O.) per la durata anni cinque dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2015.

Si trasmettono di seguito le precisazioni che si forniscono alle aziende interessate alla gara in oggetto a seguito di richiesta. Invitarsi disporre adempimenti di eventuale competenza al fine della pubblicazione sul sito internet del Comune di Napoli.

Domanda:

- In caso di partecipazione in ATI, il sopralluogo va effettuato da tutte le imprese o da una sola di esse?

Risposta:

- Il sopralluogo va effettuato da tutte le imprese che intendono partecipare alla gara.

Domanda:

- Al Punto III.2.1 la lett. q) del Bando di gara e all'art. 8 il punto 3 del Disciplinare di Gara citano quanto segue:

q) in caso di società miste (pubblico - private):

1) l'indicazione dei mezzi e delle risorse da destinare al servizio, con precisazione di quelli - e complessivamente disponibili;

2) altri elementi oggettivi che il concorrente ritiene idonei a qualificare la propria capacità di operare al di fuori del territorio dell'ente di riferimento senza detrimento per la comunità di origine;

In virtù delle sopravvenute modifiche intervenute con l'art. 23 bis del D.Lgs. 112/08 e l'art. 113 del D.Lgs. 267/00, si chiede di fornire precisazioni in merito.

Risposta:

- Relativamente al quesito posto, si confermano le richieste di cui al punto III.2.1 lett. q) del Bando di gara e all'art. 8 punto 3 del Disciplinare di Gara, le quali sono state formulate in ossequio al principio di trasparenza indicato dallo stesso art. 23 bis comma 2 della Legge 133/08 di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112.

Domanda:

- Al Punto III.2.1 lett. u) del bando di gara e all'art. 8 punto 3 del Disciplinare di Gara viene richiesto al concorrente di aver conseguito un fatturato globale pari ad almeno € 90.000.000,00 per servizi assimilabili.

E' corretto interpretare per tali servizi le manutenzioni eseguite su impianti elettrici, elettromeccanici, di ventilazione e meccanici?

Risposta:

- Per servizi assimilabili si intendono servizi di gestione e/o manutenzione di impianti di illuminazione, elettrici, elettromeccanici, ventilazione. Si intendono servizi assimilabili anche i servizi di gestione e/o manutenzione di impianti di illuminazione; di gestione e/o manutenzione di impianti elettrici; di gestione e/o manutenzione di impianti elettromeccanici; di gestione e/o manutenzione di impianti di ventilazione; di gestione e/o manutenzione di impianti elettromeccanici.

Domanda:

- Al Punto IV.3) del Bando di gara si richiede che l'offerta tecnica sia in bollo. Trattasi di refuso?

Inoltre per la redazione dell'offerta tecnica si rimanda all'art. 8 del C.S.A.. Trattasi anch'esso di refuso?

Risposta:

- Trattasi di refuso di stampa – L'offerta tecnica non deve essere in bollo. – L'offerta tecnica è redatta ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di Gara.

Domanda:

- Si è riscontrato che nel bando di gara non sono citati i requisiti richiesti alle lettere k) l) e m) dell'art. 7 del Disciplinare di gara intitolato "Requisiti minimi di partecipazione"; tali requisiti non vengono neppure richiamati nella dichiarazione prevista all'art. 8 dello stesso Disciplinare.

Visto che nel bando viene espressamente indicato che lo stesso prevale su tutta la documentazione di gara, tali requisiti devono ritenersi parte integrante del bando trattasi di refuso?

Nel caso in cui i predetti requisiti debbano ritenersi parte integrante del bando si chiede se il requisito di cui all'art. 7 lett. m) del Disciplinare debba essere solo dichiarato in sede di gara ovvero se, invece, le concorrenti debbano già in quella sede dimostrarne il possesso.

Risposta:

- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti indicati ai punti k), l), e m) dell'art. 7 del Bando e Disciplinare di Gara.
- Relativamente al punto k) - (UNI EN ISO 9001 e successive modifiche ed integrazioni) - occorre allegare copia del certificato. In caso di ATI tale certificato deve essere prodotto da tutte le aziende del raggruppamento.
- Relativamente al punto l) – (Società E.S.CO.) occorre allegare copia del certificato. In caso di Ati detto requisito dovrà essere posseduto da almeno una delle società appartenenti al raggruppamento.
- Relativamente al punto m) del Bando e Disciplinare di Gara, in sede di gara è sufficiente una dichiarazione con l'indicazione del sito di costruzione/installazione del sistema di supervisione. In caso di Ati detto requisito dovrà essere posseduto da almeno una delle società appartenenti al raggruppamento.

Domanda:

- Al Punto III.2.1 n. 2 del bando di gara e all'art. 8 punto 4 del Disciplinare di Gara: viene richiesto ai concorrenti oltre all'attestazione SOA per la cat. OG10 cl. VIII anche quella per la cat. OS28 cl. IV: in caso di partecipazione alla gara di ATI tale requisito deve essere posseduto da tutte le componenti o da una di essi;

Risposta:

- La normativa vigente ammette la costituzione di ATI di tipo orizzontale, di tipo verticale, di tipo misto.

Domanda:

- Il bando di gara tra i requisiti di partecipazione, al punto III.2.1 lettera m) richiede di possedere una sede operativa nella città di Napoli?

Tale requisito non è previsto dal Disciplinare di gara mentre all'art. 6.5 nel C.S.A, viene richiesto quale obbligo per il Gestore solo in caso di aggiudicazione.

Si chiede, pertanto, si chiarire se tale requisito debba essere posseduto già in sede di partecipazione ovvero se, invece, le concorrenti debbano esclusivamente dichiarare il loro impegno ad aprire la sede in caso di aggiudicazione .

Inoltre si chiede di specificare se, in caso di partecipazione alla gara di ATI tale requisito debba essere posseduto da tutte le componenti o da una di esse;

Risposta:

- Il partecipante, ai sensi del punto III.2.1 lettera m) del Bando di Gara, deve dichiarare di possedere una sede operativa nella città di Napoli.
Il termine “possedere” deve intendersi “disponibilità” della sede.
La disponibilità è accertata dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva.
- In caso di ATI, è il raggruppamento che deve disporre di sede operativa nella città di Napoli.

Domanda:

- Nel C.S.A. a pag. 86 art. 35.1 è stabilito che nell’istanza di partecipazione alla gara i concorrenti devono rendere una serie di dichiarazioni espressamente individuate. Tali dichiarazioni non sono previste né nel Bando né nel Disciplinare. Tale circostanza rileva anche in considerazione del fatto che sia il Bando che il Disciplinare di Gara rimandano per ogni eventuale prescrizione mancante in essi al C.S.A.. La contraddizione sussiste anche perché nel bando viene espressamente indicato che lo stesso prevale su tutta la documentazione di gara.

Risposta:

- Le dichiarazioni da rendere sono indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara. Con l’istanza di partecipazione alla gara le aziende sostanzialmente dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna anche il contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto (al riguardo vedasi anche dichiarazione punto III.2.1. lettera a) del Bando di Gara).

Domanda:

- Il Disciplinare di gara all’art. 6 prevede che “in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (A.T.I.) si applicano le norme vigenti in materia”.

Si chiede se una impresa possa essere cooptata, sempre nei limiti di legge, oltre che per i lavori anche per i servizi.

Risposta:

- Si rimanda alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2010/2006 comma 6.1:-
“secondo la direttiva 92/50, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, non può ad essi essere imposta una determinata veste giuridica. Ne consegue che la possibilità di un’impresa facente parte di un,A.T.I. di cooptare altre imprese, ancorché prevista solo per lavori, è espressione di un principio di derivazione comunitaria, e come tale è applicabile in tutti i pubblici appalti.”

Il Funz. Amm.vo
Bruno Starace

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Salzano